

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 31/01/2018

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile tramite cessione del quinto, stipulato in data 8 novembre 2011 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14 aprile 2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro per chiedere che l'intermediario sia condannato alla restituzione degli oneri anticipati e non goduti ed in particolare a restituire l'importo di € 1.215,07 per commissioni e di € 606,18 per premi assicurativi. Chiede, inoltre, la refusione degli interessi legali e delle spese per assistenza difensiva per € 540,80.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità dei ristori riconosciuti in conteggio estintivo per € 460,62 e € 169,48 a valere rispettivamente sulla commissione in favore dell'intermediario mandante e sulla commissione di gestione;
- la congruità dell'abbuono di € 100,48 riconosciuto in conto estintivo a titolo di "storno di provvigioni di distribuzione" per la provvigione dell'agente, calcolato in base al criterio indicato in contratto sulla "quota parte pari al 30% dell'importo indicato proporzionalmente all'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto" sulla base di 67 rate residue;
- il difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo "rischio vita", da rivolgere alla società assicurativa che ha comunicato

l'importo da rimborsare di € 469,51 calcolato sulla base del premio puro al netto dei costi trattenuti dalla compagnia medesima, delegando la resistente al pagamento.

Ciò posto, l'intermediario si dichiara disponibile a restituire per le commissioni l'ulteriore importo di € 110,21- oltre € 20,00 relativi alle spese del procedimento- nonché € 469,51 su asserita delega della compagnia assicurativa. Pertanto, chiede di respingere ogni maggior pretesa del ricorrente.

DIRITTO

1. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo a parte convenuta per la richiesta di restituzione dei premi assicurativi non goduti, il Collegio ritiene che occorra mantenere fermo il principio per cui l'intermediario non può esimersi da detto rimborso ritenendo che legittimato a ciò sia la sola compagnia di assicurazione. Vale infatti quanto in argomento questo Collegio ha più volte avuto modo di precisare (cfr., *ex multis*, la decisione n. 5566/2015), stabilendo che, "quanto al premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 legge n. 221/2012 (di conversione del d.l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato, polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico-sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. (...) Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere 'risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria' (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). (...) In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvercano puntuale riscontro nell'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle 'linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento'. Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento" (in senso conforme v. anche la decisione n. 6047/2014).

2. Acquisito quindi il diritto del ricorrente a vedersi restituito dall'intermediario quanto dovuto a titolo di premi assicurativi versati e non goduti, circa le commissioni applicate, il Collegio, facendo propri i principi di cui alla decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014 e gli altri orientamenti successivamente manifestati dai Collegi, osserva:

- la "commissione intermediario mandante" va riferita ad un'attività di natura *recurring* per la sola parte del 40%; tuttavia, nel caso in esame l'intermediario ha provveduto al rimborso *pro quota* prendendo come base di calcolo l'intera voce commissionale (€ 460,62 retrocessi in conteggio estintivo). Nessun ulteriore pretesa può dunque avanzare al riguardo il ricorrente;



- la “commissione intermediario mandatario di gestione” e la “commissione intermediario mandatario di accensione” sono da ritenersi riferite ad un’attività di natura *recurring*; tuttavia, nel caso di specie, per la commissione di gestione l’intermediario ha già provveduto a restituire quanto dovuto (€ 279,69), sia rimborsando in conteggio estintivo € 169,48, sia dichiarandosi disponibile (integrando una ricognizione del debito che gli impone l’adempimento) a riconsocere il residuo di € 110,21;
- la provvigione per l’offerta fuori sede è riferita a un’attività di natura *recurring* per la sola parte del 30%.

3. Venendo al calcolo dei premi assicurativi da rimborsare, deve tenersi conto di quanto la compagnia di assicurazione ha incaricato l’intermediario di liquidare (€ 469,51), atteso che ciò integra un riconoscimento del debito cui far seguire l’effettivo pagamento; detto importo deve quindi portarsi a detrazione di quanto dovuto a titolo di premi non maturati.

4. Alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto di quanto restituito in conteggio estintivo e in via di ricognizione del debito nei limiti e per gli ammontari indicati, applicando il criterio di calcolo del *pro rata temporis*, il Collegio ritiene che al ricorrente vadano riconosciuti i seguenti importi per i seguenti titoli:

commissione intermediario di accensione	€ 652,60
provvigione agente/mediatore 30%	€ 65,35
oneri assicurativi	€ 136,67

per la somma complessiva di € 854,62 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

5. Non è meritevole di accoglimento la domanda di ristoro delle spese difensive, attesa la natura seriale della questione trattata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 854,62, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO